

Gli ultimi chiarimenti dell'Inps sugli incentivi sostitutivi della piccola mobilità

Assunzioni, accesso al bonus

Beneficio fino ad agosto sulle denunce UniEmens

Pagina a cura
di DANIELE CIRIOLI

Via libera alla fruizione del bonus sostitutivo (190 euro mensili) degli incentivi alla «piccola mobilità». L'Inps, infatti, ha autorizzato i datori di lavoro ad applicare il beneficio per i mesi da maggio ad agosto sulle relative denunce UniEmens. Sul proprio sito internet, inoltre, l'ente di previdenza ha pubblicato una serie di Faq in cui precisa, tra l'altro, che il bonus dei 190 euro implica che il datore di lavoro eroghi una formazione professionale al lavoratore assunto. Ma non si tratta di nessun adempimento aggiuntivo: si tratta di un obbligo generico già compreso nel rapporto di lavoro dipendente.

Piccola mobilità. Si tratta del bonus finalizzato a compensare la mancata proroga della possibilità d'iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti (piccola mobilità), di cui possono fruire i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o a cessazione di attività o di lavoro, anche da imprese con meno di 15 dipendenti. L'Inps ha dato gli ultimi chiarimenti in una serie di Faq pubblicate sul proprio sito web (si veda tabella).

Quando vale l'incentivo. Il bonus spetta in caso di assunzioni a tempo indeterminato (nel limite massimo di euro 2.280) o a termine (nel limite massimo di euro 1.140), a tempo pieno o parziale, anche se per somministrazione. Il bonus in particolare è di 190 euro mensili per la durata di 12 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per sei mesi se l'assunzione è invece a termine.

Bonus fino ad agosto. Per l'ammissione al beneficio le imprese hanno dovuto presentare apposite domande («Lice»), entro il termine del 12 aprile 2014. L'ammissione al beneficio è stata decisa in base all'ordine cronologico dell'assunzione, proroga o trasformazione, in base alle risorse complessivamente stanziate. Alle posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi al bonus l'Inps ha attribuito il codice autorizzazione «4N», avente il significato di «Datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttori-

ali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013». Il codice è attribuito per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014, al fine di consentire la fruizione del beneficio mediante le denunce contributive UniEmens dei corrispondenti mesi. I datori di lavoro autorizzati devono verificare (accedendo al Cassetto previdenziale) che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l'attribuzione del predetto codice autorizzazione; qualora ciò non sia avvenuto,

Le faq dell'Inps

Domanda = Il bonus dei 190 euro implica che il datore di lavoro eroghi formazione professionale a favore del lavoratore assunto. Che significa?

Risposta = Il datore di lavoro deve impartire al lavoratore la formazione inerente le mansioni assegnate: si tratta di un obbligo generico già compreso nel rapporto di lavoro subordinato, secondo la disciplina propria dell'ordinamento italiano; i decreti ministeriali istitutivi del bonus, infatti, non specificano ulteriori requisiti per l'attività di formazione. Non sono prescritti né una durata minima né un termine specifico entro cui effettuare la formazione. La formazione può essere provata con ogni mezzo. Il datore di lavoro non è tenuto a fornire all'Inps alcuna comunicazione specifica al riguardo; è sufficiente la dichiarazione, già contenuta nel modulo LICE, secondo cui «ricorrono le condizioni di ammissione all'incentivo, previste dai decreti 264 e 390».

Domanda = Nel modulo relativo alla domanda di ammissione al beneficio per l'impiego di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo si chiede di dichiarare se il datore di lavoro/l'utilizzatore abbia o meno beneficiato di aiuti a titolo di minimis nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Per ciò che concerne l'esercizio finanziario in corso, si devono indicare gli aiuti percepiti fino alla data dell'assunzione agevolata o fino al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio?

Risposta = Si devono indicare gli aiuti percepiti fino al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio.

Domanda = Il beneficio previsto dalla circolare 32/2014 (euro 190,00) è valido anche per le assunzioni effettuate nell'anno 2014 o è limitato solo alle assunzioni, proroghe, trasformazioni effettuate nel 2013?

Risposta = Il beneficio previsto dalla circolare 32/2014 si applica alle sole assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate nel 2013 (25 marzo 2014).

Domanda = Premesso che il bonus spetta per lavoratori assunti nel corso del 2013, che siano stati licenziati, nei 12 mesi precedenti, da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti, il beneficio è escluso nei confronti dei lavoratori prorogati o trasformati nel corso del 2013 e di quelli assunti prima di tale anno?

Risposta = Il beneficio spetta anche per i rapporti di lavoro prorogati o trasformati nel corso del 2013. Non spetta, invece, per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate prima di tale anno.

Esempio:

- ALFA assume Tizio dalla piccola mobilità in data 1/10/2012 per un mese; in data 1/11/2012 lo proroga fino al 31/01/2013; in data 1/02/2013 lo trasforma a tempo indeterminato.

Spetta il beneficio della legge 236/1993 fino al 31/12/2012; per il periodo dall'1/01/2013 al 31/01/2013 il suddetto beneficio, in via cautelare, in attesa dei chiarimenti ministeriali, non può essere riconosciuto; per la trasformazione, effettuata in data 1/02/2013, è possibile chiedere il bonus dei 190 euro per 12 mesi.

cui all'art. 2 della legge n. 240/1984) devono valorizzare all'interno di <Denuncia-Individuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> andrà essere inserito il valore «LICE» avente il significato di «bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013»;

- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> il valore «H00» (Stato);

- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> l'importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro possono fruire del bonus valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza, cioè:

- all'interno dell'elemento <TipoIncentivo> il valore «LICE»;

- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> il valore «H00» (Stato);

- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> l'importo del bonus spettante per periodi pregressi.

Non essendo più in forza, per tali lavoratori non vanno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero; mentre andrà valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione «NFOR», che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all'azienda.

I datori di lavoro autorizzati al bonus che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

In agricoltura. I datori di lavoro agricoli ammessi possono fruire del bonus mediante compensazione con i contributi previdenziali della denuncia Dmag relativa al secondo trimestre 2014 (scadenza 31 luglio).

I futuri controlli. Infine, l'Inps ha spiegato di aver riconosciuto e reso fruibile il bonus sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro nei moduli di istanza. Successivamente, pertanto, si riserva di fare gli opportuni controlli sulla veridicità di tali attestazioni sulla sussistenza dei requisiti, nonché sulla durata e sull'importo del beneficio.